# MINISTERO DELLA DIFESA

# DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma

Posta Elettronica: <u>previmil@previmil.difesa.it</u>

Posta Elettronica Certificata: <u>previmil@postacert.difesa.it</u>

Pdc: Ten. Col. RINALDI 52210 – 06517052210

All. n. 1; Ann. //

OGGETTO: Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" - Art. 1, comma 211. Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti. Pos. 21/03/01.00002.232/2016.

## A CENTRO UNICO STIPENDIALE ESERCITO

UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA

PEC: cuse@postacert.difesa.it

# COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE

SERVIZIO DI COMMISSARIATO - REPARTO AMMINISTRAZIONE

2° UFFICIO

PEC: aerolog@postacert.difesa.it

## DIREZIONE DI COMMISSARIATO DELLA MARINA MILITARE

5° REPARTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO PEC: maricommi.roma@postacert.difesa.it

### COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO

PEC: cch39867@pec.carabinieri.it

e, p.c., A INPS

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI PEC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

CAPI del I, II e III REPARTO

SEDE

DIRETTORI della 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup> DIVISIONE

**SEDE** 

^^^^^

Con nota n. 0008114 del 23/01/2017, indirizzata alle sole articolazioni dirigenziali del I Reparto, era stata segnalata la pubblicazione della legge in oggetto che, all'art. 1 comma 211, ha disposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, l'applicazione dei benefici fiscali in materia di esenzione dall'imposta sui redditi per i "trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti".

Con successiva nota n. 0012390 del 31/01/2017, inviata a codesti Centri Amministrativi di F.A., sono state fornite le prime istruzioni operative al riguardo, facendo riserva di ulteriori indicazioni in merito alle relative modalità di applicazione, anche sulla base di successivi messaggi dell'INPS.

Ciò premesso, alla luce di quanto precisato dall'Istituto previdenziale con la nota in data 25/05/2017 (allegata in copia), nonché sulla base dell'ulteriore messaggio dello stesso INPS n. 1768 in data 27/04/2017 e relativo modulo di domanda ad esso allegato, nell'ottica della progressiva estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, si rende noto che l'esenzione dall'IRPEF deve essere applicata ai trattamenti di pensione attribuiti (per il personale militare pensione privilegiata) per una patologia o una lesione correlata con l'evento per il quale al militare è stato riconosciuto lo *status* di "vittima del dovere" o di "equiparato".

L'INPS ha precisato, altresì, che sono esclusi dall'esenzione fiscale gli assegni, le indennità o provvidenze che non abbiano natura giuridica di trattamenti pensionistici (es. *una tantum* ordinaria e/o privilegiata in luogo di pensione).

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e norma.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Maura PAOLOTTI